

**APPROVAZIONE PROGETTO PER L'IMPIEGO DI N.1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE
– SETTORE OPERE PUBBLICHE – SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE/STABILI - VERDE
PUBBLICO**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs. 1/12/1997 n. 468 “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, nr. 196”, ed in particolare l’art. 7, commi 1 e 2, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, di svolgere attività socialmente utili mediante l’utilizzo di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali di cui all’art. 4, comma 1, lett. c) e d), del medesimo D. Lgs. 468/1997 (indennità di mobilità - altro trattamento speciale di disoccupazione - trattamento straordinario di integrazione sociale), mediante semplice richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l’impiego;

Dato atto che il 29.5.2014 cesserà il trattamento di mobilità del sig. Pal Mohinder, attualmente lavoratore socialmente utile presso questo Ente, e che pertanto occorre avviare un nuovo progetto per la sostituzione del medesimo;

Ravvisata pertanto l’opportunità di avvalersi della facoltà prevista dal succitato art. 7 del D.lgs. 468/1997, richiedendo al Centro per l’impiego di Busto Arsizio l’assegnazione di **n. 1 lavoratore, a 36 ore settimanali/cad. - cat. A1 - profilo professionale operaio**, da impiegare nello svolgimento dei lavori inerenti il Settore Opere Pubbliche e come meglio indicato nell’allegato progetto;

Precisato che tale progetto ha, tra l’altro, come finalità quella di favorire alcune categorie di persone in crisi occupazionale, quali i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, riconoscendo loro un sussidio economico a fronte della prestazione svolta presso il Comune;

Preso atto, quindi, che verrà utilizzato un lavoratore in mobilità con indennità utile e che l’utilizzo non comporta in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente gestore del progetto e che agli stessi sarà applicabile il trattamento giuridico previsto D.lgs. n. 468/97;

Posto che è previsto a carico dell’Ente la spesa relativa agli oneri assicurativi INAIL e RC verso terzi e l’integrazione economica corrispondente alla differenza tra il trattamento previdenziale percepito ed il livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i propri dipendenti di pari qualifica per l’intera durata del progetto pari ad un importo presunto annuo di circa € 8.000,00.=/cad.;

Rilevato altresì che il Responsabile del progetto, procederà a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la modalità di selezione del lavoratore, l’approvazione degli atti e verbali relativi nonché la definizione delle specifiche modalità di utilizzo del lavoratore;

Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;
- il responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità e contabile attestante la copertura finanziaria

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. di approvare il progetto così come descritto nelle premesse e allegato alla presente deliberazione;
2. di richiedere all’Ufficio per l’Impiego di Busto Arsizio l’avvio di **n. 1 lavoratore, a 36 ore settimanali/cad. - cat. A1 - profilo professionale operaio** iscritto nelle liste di mobilità e percettore dell’indennità di mobilità

da impiegare nello svolgimento dei lavori inerenti il Settore Opere Pubbliche per la durata di 12 mesi dal 01.06.2014 al 31.05.2015;

3. di dare atto che l'impegno spesa verrà assunto con successivo atto in seguito all'assegnazione del Lavoratore Socialmente Utile;
4. di nominare quale Valutatore del Lavoratore Socialmente Utile inviato dal Centro per l'Impiego l'arch. Silvano Ferraro, Responsabile del Settore Opere Pubbliche o suo delegato;
5. di precisare che l'utilizzazione dei lavoratori nelle predette attività avverrà per il periodo di mesi dodici, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, né comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di mobilità e che comunque cesserà non appena terminato il periodo di godimento del trattamento di mobilità;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.